



COMUNE DI ROÉ VOLCIANO

Provincia di Brescia

N° 9 del 13/02/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TA.RI. - TASSA RIFIUTI - PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **tredici** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>VEZZOLA MARIA KATIA</i>	X		<i>DON SIMONE</i>	X	
<i>GREZZINI ROBERTO</i>	X		<i>RIZZARDI ROBERTA</i>	X	
<i>MUVESTI ALESSANDRO</i>	X		<i>GOFFI DIEGO</i>	X	
<i>FEDERICI GIANPIERO</i>	X		<i>APOLLONIO MARIO</i>	X	
<i>ARRIGHI NICOLA</i>		X	<i>MICHELI CRISTINA</i>	X	
<i>TANTARI ANTONIO</i>	X		<i>LEALI MATTEO</i>	X	
<i>USARDI ALESSANDRO</i>		X			

Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa *SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Annalisa Lo Parco*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto n. 9 dell'ordine del giorno, precisando che l'amministrazione ha fatto il possibile per mantenere invariata la spesa totale del servizio. L'obiettivo è stato raggiunto ed è già molto positivo averlo conseguito, considerato che la gestione porta a porta è più onerosa della precedente a calotta, e contemporaneamente è indubbio che il servizio sia migliore dal punto di vista qualitativo. A parte qualche piccolo disguido iniziale, è migliorato anche l'aspetto dei luoghi. Non si esclude che una riduzione dei costi possa essere conseguita nel tempo. Le tariffe sono mediamente più basse rispetto ai comuni del lago gestiti da Garda Uno.

Il Sindaco passa, quindi, la parola all'assessore al bilancio, signor Antonio Tantari, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

L'assessore sintetizza i dati del piano finanziario TARI 2019 sottolineando che le percentuali di ripartizione della spesa sono il 71% a carico delle utenze domestiche ed il 39% a carico delle non domestiche.

Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere del gruppo *Futuro per Roè Volciano*, signor Mario Apollonio, per evidenziare che i dati illustrati faranno irritare i cittadini ai quali è stato chiesto un impegno in termini di tempo per la differenziazione dei rifiuti senza alcun riscontro in termini di riduzione della tassa. Spiace poi verificare il crollo dei prezzi di mercato delle frazioni di rifiuto riciclabile.

Il vicesindaco, signor Alessandro Musesti, risponde che il crollo dei prezzi di mercato è indipendente dal volere dell'amministrazione, ciò non può però giustificare la collocazione delle frazioni differenziate in quella indifferenziata poiché i costi di smaltimento di quest'ultima sono più elevati e farebbero aumentare la tassa. Questo senza considerare i danni all'ambiente. Per il cittadino, quindi, l'impegno nel differenziare evita aumenti di spesa.

Interviene il capogruppo del gruppo *Futuro per Roè Volciano*, signor Diego Goffi, per evidenziare che la quantità di materia prima da lavorare immessa sul mercato è tale da far crollare il prezzo e vanificare le previsioni di ricavo della società che gestisce i rifiuti.

Il Vicesindaco, signor Musesti, replica che il percorso del rifiuto sta nel valore del riciclo, il valore di mercato è la possibilità di abbattere le tariffe. Bisogna essere consapevoli del fatto che non c'è alternativa alla differenziazione.

Interviene il consigliere di maggioranza signor Gianpiero Federici per ricordare che, tra l'altro, il nuovo sistema di raccolta ha consentito l'assunzione di personale.

Il consigliere, signor Apollonio, replica che, pur dando valore alla nuova occupazione, resta l'interrogativo sui motivi che hanno portato alla nascita di una nuova struttura societaria con tutto il costoso apparato annesso, invece di rivolgersi a società già attive, come Garda Uno o A2A.

Prende la parola il consigliere di maggioranza, signora Roberta Rizzardi, precisando che il consigliere Federici voleva sottolineare che il servizio porta a porta consente anche un intervento sociale grazie alle assunzioni.

Il Sindaco dichiara che la decisione di costituire la società è stata assunta all'unanimità da tutti i comuni della Valle Sabbia cui si è aggiunto Muscoline. SAEVS è la società dei comuni e per questo più controllabile anche rispetto alla possibilità di calmierare i costi. È presto per trarre conclusioni sull'efficacia della scelta.

Il consigliere, signor Apollonio, dichiara che la minoranza s'impegna ad entrare nel merito dei dati forniti dalla società, precisando che anche la maggioranza non dovrebbe darli per scontati. Egli ribadisce che l'aspettativa dei cittadini è che l'impegno richiesto nella differenziazione possa

essere in parte compensato da una riduzione della TARI. Si condivide la nuova modalità di gestione del servizio.

Il consigliere di maggioranza, signor Roberto Grezzini, conclude precisando che il nuovo sistema ha evitato aumenti della TARI.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

con i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 01 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato alla erogazione e fruizione dei servizi comunali;

la I.U.C. Imposta Unica Comunale è altresì colata in:

- I.M.U. – Imposta Municipale propria:

Componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TA.SI. Tributo servizi indivisibili

Componente servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TA.RI. Tributo servizio rifiuti

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 : Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- Commi da 641 a 668 : TARI (Componente tributo servizio rifiuti)
- Commi da 669 a 681 : TASI (Componente tributo servizi indivisibili)
- Commi da 682 a 704 : Disciplina generale componenti TARI E TASI

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione delle aliquote concernente tra l'altro:

a) Per quanto riguarda la TARI:

- I criteri di determinazione delle tariffe;
- La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' I.S.E.E.;
- L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TA.SI. in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera B, n. 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688 e 689. Disciplinante le modalità di versamento della TASI e della TARI.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso

703 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale stabilisce che la istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata il 09.04.2014 e la proposta di modifica adottata nel presente Consiglio Comunale relativa al Regolamento per la disciplina della I.U.C.;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 N. 446, provvedono a:

- Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l' art. 27 comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che:

Il comma 16 dell' art 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 338 e' sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 , comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l' imposta Unica Comunale e alla legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio triennale 2019/2021 rinviato con decreto del Ministero dell'interno del 07.12.2018, scade il 28.02.2019;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base dei costi comunicati da Aprica S.P.A. per il tramite della Comunità Montana di Valle Sabbia, a cui è demandata tramite l'aggregazione il servizio rifiuti, e degli altri costi imputabili al servizio;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2017 e 2018 e 2019 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio¹; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019 determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 comma 653 come modificato dall' art. 1, comma 27, legge n. 208 del 2015, i costi previsti per il Piano Economico Finanziario ammontano a € 522.790,00 risultano essere inferiori ai costi dei fabbisogni standard pari a € 604.391,74 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI n. sette (7) favorevoli, nessuno contrario e n. quattro (4) consiglieri astenuti (Goffi, Apollonio, Micheli e Leali) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. undici (11) consiglieri presenti di cui n. sette (7) votanti,

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare l'allegato piano finanziario della componente TA.RI. (tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019;
- di approvare le tariffe componente TA.RI. anno 2019 (tributo servizio gestione rifiuti) come risultanti dagli allegati prospetti;
- di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019 così come previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

¹ Se previsto dal regolamento.

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";;

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 , comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste al fine di adottare tutti gli atti conseguenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n. sette (7) favorevoli, nessuno contrario e n. quattro (4) consiglieri astenuti (Goffi, Apollonio, Micheli e Leali) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. undici (11) consiglieri presenti di cui n. sette (7) votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco
Maria Katia Vezzola

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Lo Parco